

CVIII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1922

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOVINI.

INDICE.

| | <i>Pag.</i> | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|---|
| Disegni di legge (Discussione): | | |
| Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1; 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi: | | |
| CASCINO, <i>sottosegretario di Stato</i> | 5073 | Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina: |
| SANDULLI | 5074 | GARIBOTTI |
| GUARIENTI | 5074 | LANZA DI SCALEA, <i>ministro</i> |
| Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa: | | JACINI, <i>relatore</i> |
| TONELLO | 5075 | LUSSU |
| DE GASPERI | 5077 | Si approva la sospensiva della discussione. |
| MATTEOTTI | 5077 | Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi a riposo: |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> | 5078 | DUGONI |
| Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilita dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3 ^a), per la emissione dei relativi mandati: | | Si respinge la sospensiva della discussione. |
| VOLPINI | 5080 | Approvazione della convenzione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885: |
| MERLIN, <i>sottosegretario di Stato</i> | 5080-81-83 | DUGONI |
| BASSO | 5081 | 5102 |
| PRESIDENTE | 5081 | Domande di autorizzazione a procedere: |
| TONELLO | 5082 | contro il deputato Cocuzza |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> | 5084 | FLORIAN, <i>relatore</i> |
| | | contro il deputato Rabezzana |
| | | MANCINI PIETRO |
| | | PRESIDENTE |
| | | LOLLINI |
| | | DUGONI |
| | | CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> |
| | | contro il deputato Beilioni |
| | | MANCINI PIETRO |
| | | LOLLINI |
| | | BOMBACCI |
| | | DE GASPERI |
| | | CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> |

| | <i>Pag.</i> | | <i>Pag.</i> |
|--|-------------|--|-------------|
| contro il deputato Lopardi | 5089 | Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso l'intendenza di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli uffici di finanza e del catasto nelle terre liberate per il disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e di liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo | 5085 |
| DEL BELLO | 5089 | Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza alle gestanti ed agli illegittimi nati nella zona di operazioni belliche | 5085 |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> | 5089 | Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, concernenti autorizzazioni di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana | 5085 |
| LOLLINI | 5089 | Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, con il quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città | 5089 |
| contro il deputato Morgari | 5094-95-98 | Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima | 5090 |
| DUGONI | 5094 | Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori | 5090 |
| MARCHI GIOVANNI | 5094 | Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica | 5090 |
| LOLLINI, <i>della Commissione</i> | 5094 | Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente | 5091 |
| CAO, <i>relatore</i> | 5098 | Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina | 5093 |
| contro il deputato De Martini | 5094 | Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1741, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato e dell'articolo 6 del Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, e 1° febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1741 | 5095 |
| contro il deputato Mingrino | 5094 | Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo | 5097 |
| contro il deputato Bentini | 5094 | | |
| contro il deputato Grandi Achille | 5095 | | |
| DEL BELLO | 5095 | | |
| LOLLINI | 5095 | | |
| contro il deputato Ambrogi | 5095 | | |
| contro il deputato Maffi | 5095 | | |
| contro i deputati Chiostri e Capanni | 5096 | | |
| contro il deputato Panobianco: | | | |
| FLORIAN | 5096 | | |
| PRESIDENTE | 5096 | | |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> | 5096 | | |
| contro il deputato Caradonna | 5098 | | |
| contro il deputato Torre Edoardo: | | | |
| BUTTAFUOCHI | 5098 | | |
| MARCHI GIOVANNI | 5098 | | |
| contro il deputato Zaeccone | 5099 | | |
| Inversione dell'ordine del giorno: | | | |
| DE CAPITANI, <i>sottosegretario di Stato</i> | 5101 | | |
| Disegni di legge (Approvazioni): | | | |
| Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri | 5069 | | |
| Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina | 5070 | | |
| Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio | 5070 | | |
| Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina | 5071 | | |
| Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante gli organici dei corpi militari della Regia marina | 5071 | | |
| Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 29 giugno 1916, n. 837; 26 maggio 1918, n. 782, e 30 giugno 1919, n. 1235, di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile | 5073 | | |

| | |
|---|--------------|
| Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 677, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città | Pag. 5097 |
| Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga dei termini assegnati per la esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo | 5097 |
| Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico | 5098 |
| Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1º del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione, sottodirezione e vice direzione delle costruzioni navali | 5099 |

La seduta comincia alle 10.

MARINO, *ff. di segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri.

Come la Camera ricorda, la discussione di questo disegno di legge fu sospesa nell'ultima seduta antimeridiana, non essendo presente il ministro dell'interno che doveva esprimere il suo parere su un emendamento proposto dall'onorevole Pestalozza all'articolo unico del disegno di legge.

L'onorevole Pestalozza non è oggi presente; s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con Regio de-

creto 1º agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

« Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio.

« Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedono, può permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, o la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale è proibita la fabbricazione.

« Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare di volta in volta la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

« I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio, per otto giorni consecutivi, e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato.

« Il ministro dell'interno decide sui reclami, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cocuzza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cocuzza per lesione.

FLORIAN, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIAN, *relatore*. Quando la relazione della Commissione si trovava già davanti la Camera, l'onorevole Cocuzza ha presentato alcuni documenti e alcuni atti, dei quali

naturalmente la Commissione non aveva potuto tener conto. Io credo che la Commissione debba essere messa in condizione di esaminare anche questi atti, perchè eventualmente potrebbe venire a diverse conclusioni. Per questo, propongo che si sospenda la discussione di questa domanda di autorizzazione a procedere, e che gli atti siano rinviati alla Commissione VII.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Florian propone la sospensione della discussione e il rinvio degli atti alla Commissione.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(Così è stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1032-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

« In tempo di pace la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando utile all'avanzamento, stabilito dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 mag-

gio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale n. 713, del 16 maggio 1918, potrà essere applicata esclusivamente ad ufficiali rivestiti di speciali cariche non direttamente attinenti al servizio della Regia marina, e che, per esigenze di diritto pubblico o di pubblica amministrazione, debbono essere affidate a persone aventi attitudini eccezionali, limitatamente ai gradi di sottoammiraglio, contrammiraglio e gradi corrispondenti.

« Tali cariche saranno determinate caso per caso con decreto del ministro della marina, da registrarsi alla Corte dei conti ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (Vedi, Stampato n. 1034-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2268, che abroga il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento a contrarre matrimonio per gli ufficiali della Regia marina ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1036-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, che demanda al ministro della marina di determinare la data del collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio,

« Il decreto avrà vigore solo fino al 31 dicembre 1920 »,

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei Corpi militari della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei Corpi militari della Regia marina.

Si dia lettura del disegno di legge.

GARIBOTTI, segretario legge: (V. Stampato n. 1126-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — Con la graduale smobilitazione dei servizi della Regia marina e l'avviamento di essi verso il definitivo assetto di pace, gli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari Corpi della Regia marina saranno successivamente determinati con decreto Reale su proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro.

Gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale.

Art. 2. — Gli organici di prima pubblicazione, esclusi quelli delle capitanerie di porto e degli ufficiali del C. R. E., dovranno portare complessivamente un totale di ufficiali, inferiore di almeno un quindicesimo al totale degli ufficiali in S. A. P. ammesso dagli organici ora in vigore compresi i ruoli fuori quadro.

In detti organici, escluso quello delle Capitanerie di porto, non si potrà superare in nessun Corpo e in nessun grado il numero degli ufficiali ad esso assegnati dagli organici in vigore compresi i ruoli fuori quadro; però il computo dei contrammiragli e sotto ammiragli, nonchè maggiori generali e brigadieri generali sarà fatto cumulativamente per due gradi; così pure il computo dei capitani di fregata e capitani di corvetta e gradi corrispondenti.

È fatta eccezione per gli ufficiali subalterni del C. R. E., il cui numero complessivo nel primo organico sarà stabilito in 290.

Negli organici che saranno successivamente determinati non è ammesso aumento di sorta in nessun Corpo e in nessun grado; ma soltanto diminuzioni in relazione alla graduale riduzione dei servizi; fermo restando il computo cumulativo dei contrammiragli e sotto ammiragli nonchè dei capitani di fregata e di corvetta e gradi corrispondenti. Eventuali aumenti in qualche grado debbono essere compensati da equivalenti diminuzioni in gradi più elevati dello stesso Corpo.

Art. 3. — È soppresso qualsiasi ruolo speciale di ufficiali fuori quadro.

principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

Possono essere collocati fuori quadro con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maestà e alle Case militari dei Principi Reali;

b) il ministro, il sottosegretario di Stato e il segretario generale.

Però il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questa disposizione non potrà in nessun caso essere maggiore di due.

c) gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che presumibilmente dureranno oltre sei mesi.

In massima i rispettivi Ministeri reintegreranno a quello della marina gli stipendi e le indennità professionali di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali.

d) gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, che il ministro della marina destinerà alla istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

Lo stipendio, l'indennità professionale e le indennità eventuali di questi ufficiali saranno reintegrati ai competenti capitoli del bilancio della marina, con opportuno passaggio di fondi dai competenti capitoli per l'istruzione nautica;

e) gli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato di emigrazione per il servizio di Regio commissario sui piroscafi che trasportano emigranti e per i relativi servizi direttivi, in esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 538.

Il Commissariato di emigrazione reintegrerà al bilancio della marina gli stipendi e le indennità professionali di questi ufficiali; provvederà direttamente al pagamento delle indennità eventuali.

f) gli ufficiali di vascello S. A. N. che ottennero, nel corpo degli ufficiali specialisti direzionali, scoppo con decreto luogotenenziale 25 agosto 1919, n. 1513, promozione prima di ufficiali di vascello più anziani, resteranno fuori quadro fino a quando non siano promossi quelli di vascello più anziani, e saranno allora riassorbiti.

Le vacanze costituite dal collocamento di ufficiali fuori quadro saranno coperte entro tre mesi dalla data del collocamento fuori quadro che ha creato ogni singola vacanza; sempre quando, s'intende, nel rispettivo ruolo organico le vacanze così create non siano state coperte per il ritorno in quadro

di altri ufficiali fuori quadro o di ufficiali che cessano di essere in aspettativa o in disponibilità. Gli ufficiali per i quali sono cessati i motivi di collocamento fuori quadro rientreranno nel ruolo organico al loro posto di anzianità, e il ruolo è considerato temporaneamente aumentato del numero di posti corrispondenti: non si potrà far luogo a promozione alcuna per i gradi il cui organico è in tali condizioni, finché i posti eccedenti non siano tutti assorbiti.

Gli ufficiali fuori quadro sono promossi quando ad essi spetta, secondo il posto che occupano nel quadro di avanzamento: essi passano fuori quadro nel ruolo del nuovo grado. Le vacanze che si formano nel ruolo degli ufficiali così promossi non sono coperte.

Nulla è variato al disposto dei Regi decreti-legge in data 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475.

Art. 4. — Le eccedenze che si verificheranno nel ruolo organico in vigore di ciascun corpo dovranno essere eliminate entro tre mesi dalla data in cui il ruolo è andato in vigore. All'uopo si applicheranno in quanto occorra i provvedimenti vigenti per la riduzione degli organici del Regio esercito; posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri per chi ha le condizioni; altrimenti aspettativa per riduzione di quadri.

Per i gradi di contrammiraglio e sottoammiraglio, per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, nonché per le coppie di gradi corrispondenti, il computo delle eccedenze da eliminare con l'applicazione delle disposizioni summenzionate sarà fatto cumulativamente per ciascuna coppia di gradi.

Art. 5. — Fino a quando il ruolo organico temporaneo in vigore per ciascun corpo sarà superiore ai ruoli attualmente vigenti, esclusi i ruoli degli ufficiali fuori quadro stabiliti con la tabella di cui al decreto luogotenenziale n. 216, in data 11 febbraio 1918, alle vacanze che si verificheranno nei vari gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1°) nel grado di viceammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2°) nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza, e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito;

3°) nel quadro di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4°) nei gradi di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti, escluso quello di capitano del C. R. E., si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5°) nel grado di ufficiale subalterno del C. R. E., si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito, in ciascuna categoria.

Per l'applicazione di queste disposizioni le frazioni di unità saranno considerate come unità intiere in più.

È abrogato il Regio decreto-legge n. 1421, in data 17 luglio 1919, concernente la materia oggetto di questo articolo.

Art. 6. — A coprire le vacanze che eventualmente risultassero nell'applicazione del primo ruolo organico di cui al presente decreto-legge saranno chiamati innanzi tutto gli ufficiali che alla data di andata in vigore di esso si trovassero in aspettativa per riduzione di quadri.

Detti ufficiali potranno però ottenere l'aspettativa per motivi speciali, senza assegni, giusta la facoltà concessa con la legge n. 806 in data 18 luglio 1912 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 7. — Ad eccezione dell'articolo 3, le disposizioni della presente legge avendo ottenuto il loro completo effetto, cessano di aver vigore alla data della sua promulgazione.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 29 giugno 1916, n. 837; 26 maggio 1918, n. 782, e 30 giugno 1919, n. 1235, di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 29 giugno 1916, n. 837; 26 maggio 1918, n. 782, e 30 giugno 1919, n. 1235, di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge. (*Vedi Stampato n. 1304-A.*)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, col quale, a modifica dell'articolo 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, venne esteso ai comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918, stabilito per i comuni della Basilicata con l'articolo 19 di detta legge, per agevolazioni riguardanti opere di provvista di acqua potabile;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782, col quale venne prorogata al 30 giugno 1919 tanto per i comuni della Basilicata quanto per quelli della Calabria il detto termine del 30 luglio 1918;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235, col quale lo stesso termine venne prorogato al 30 giugno 1920 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (*Vedi Stampato, n. 1306-A.*)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASCINO, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCINO, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto. Per evitare una discussione, che potrebbe essere magari

oziosa, devo chiarire la portata di questi decreti, che vengono oggi per la conversione in legge.

Col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1 (li ricorderò in ordine cronologico), si istituisce il commissario per gli alloggi; con altro successivo decreto 15 febbraio 1920, n. 147, si dispone che le attribuzioni conferite al commissario degli alloggi coi precedenti decreti fossero estese ai comuni prossimi, dove erano istituiti Commissariati degli alloggi; con l'altro decreto 18 aprile 1920, n. 475, si disciplinano le attribuzioni dei commissari degli alloggi; successivamente è venuto il decreto 16 gennaio 1921, il quale coordina tutte le disposizioni dei precedenti decreti, conferendo al commissario degli alloggi ampie facoltà in ordine alla determinazione dei locali ad uso di alloggio.

Ora è evidente che la conversione in legge dei primi tre decreti è puramente formale, e quindi è manifesto che la Camera può rinviare la discussione in merito e fare tutte le osservazioni che crede in sede di conversione in legge dell'ultimo decreto 16 gennaio 1921.

Prego quindi la Camera di approvare la conversione in legge dei primi tre decreti, e di rinviare la discussione di merito al momento della conversione in legge dell'ultimo decreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandulli.

SANDULLI. La preoccupazione dell'onorevole sottosegretario di Stato è infondata, perchè, se mi sarà consentito di parlare, si comprenderà che io prendo occasione dalla conversione in legge di questo decreto soltanto per fare una viva raccomandazione. Non mi preoccupo di quello che dovrà essere fra poco il parere della Camera, che sarà certamente favorevole alla chiesta conversione; ma prego il Governo di impedire nel miglior modo l'esosa speculazione degli albergatori, i quali impongono condizioni onerose che si è costretti a subire, o aumentando il prezzo delle camere in modo fantastico o sfuggendo con sotterfugi a quella specie di calmiera stabilito dai prefetti. E specialmente noi deputati siamo nella condizione difficile di non potere adempiere al mandato parlamentare.

Nel momento in cui parlo vi sono cinque nostri colleghi in giro per Roma per trovare alloggio, ed essi hanno dichiarato che,

non trovandolo, saranno costretti a tornare alle loro città, non potendo restare a Roma. È bene che il Governo si preoccupi di questo problema, che può sembrare meschino, ma che è importante perchè spesso a questa ragione è dovuto il poco concorso in quest'aula da parte dei deputati.

Gli albergatori fanno una speculazione che non solo è esosa, ma intollerabile, per non usare parole più gravi.

Molti fanno pagare la stanza anche durante il tempo, in cui si è stati assenti da Roma, e i deputati devono subire questa imposizione, pur di tornare a Roma per compiere il proprio dovere.

Non oso sperare che il Governo requisisca un albergo, cosa che forse sarebbe la migliore perchè mettendolo a disposizione dei deputati si potrebbe avere la continuità e la maggiore frequenza nei lavori legislativi, poichè molti di noi sono costretti dalla necessità di fare fugaci apparizioni a Roma, o di restarvi in condizioni penose.

Quelli che sono passati a traverso tale martirio comprendono quale sia il disagio di coloro che arrivando a Roma col proprio bagaglio, prima di venire alla Camera, devono mettersi in giro per procurarsi un alloggio, e sentirsi ripetere che tutte le stanze sono occupate, e che non vi è posto, salvo a trovare una soluzione che vien pagata a fior di quattrini.

Non credo di aver detto cosa che vada contro al pensiero del sottosegretario di Stato. Raccomando al Governo che si preoccupi di questo problema tanto grave. E poichè c'è una offerta fatta alla Presidenza della Camera da qualcuno che vuole assumere la gestione di un albergo per metterlo a disposizione dei deputati, spero che questa proposta sarà presa in benevola considerazione.

GUARIENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARIENTI. A titolo di informazione posso dire che, continuando l'opera già iniziata dall'onorevole De Capitani, oggi al Governo, il Consiglio di Presidenza anche recentemente si è interessato della questione degli alloggi dei deputati, e l'onorevole Romani (che mi dispiace di non vedere presente) si è assunto l'incarico di riprendere la pratica, di cui ha parlato l'onorevole Sandulli, per vedere di arrivare ad ottenere che quell'albergo, che oggi è tenuto dalla Guardia Regia, possa essere messo a disposizione dei deputati, in modo che questi possano avere l'alloggio.

Si tratterebbe di un semplice trasferimento della Guardia Regia. La ragione per cui, in passato, quell'albergo non fu potuto mettere a disposizione dei deputati era perchè pareva impossibile il trasferimento delle guardie regie da quell'edificio in piazza di Spagna.

Confido che, qualora il progetto possa essere concretamente formulato da parte del Governo, non vi saranno difficoltà perchè vengano accolti i desideri degli onorevoli deputati, che sono assecondati pienamente dal Consiglio di Presidenza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi; 15 febbraio 1920, n. 147, col quale si dispone che le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, ai commissari del Governo per gli alloggi siano estese ai comuni prossimi alle città nelle quali vennero istituiti; 18 aprile 1920, n. 475, concernenti le attribuzioni dei commissari stessi ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (*V. Stampato n. 712-A*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, sono a tutti voi note le terribili condizioni finanziarie, in questi ultimi anni, dei comuni, delle provincie, delle opere pie in genere; immaginate quanto maggiormente difficili e disperate siano queste condizioni nei paesi che furono devastati dalla guerra.

Col decreto-legge che viene sottoposto per la conversione in legge alla Camera, lo Stato assunse gli oneri necessari per la vita degli enti locali, dei comuni, delle provincie, delle terre invase. Però quale sia stato il finanziamento di questi comuni ve lo potrebbero dire tutte le partite aperte che noi abbiamo, come il finanziamento e il pagamento delle spedalità in tutti i comuni delle terre liberate e invase.

Abbiamo dei servizi addirittura impossibili, abbiamo una condizione di cose per cui il ritorno alla vita normale amministrativa nei nostri luoghi è assolutamente impossibile.

Con questo decreto si pone fine alla sovvenzione dello Stato. Con l'anno in corso si dice ai comuni delle terre liberate e invase, di pensare a finanziare i propri bilanci, e a provvedere in tutto e per tutto alla vita amministrativa delle loro regioni.

Ora dir questo ai paesi che sono stati rasi al suolo, dir questo alla regione che è stata devastata dalla guerra e sconvolta dallo stato bellico, sembra una amara ironia. Vorrei che il sottosegretario di Stato per le terre liberate, che visitò quei luoghi ancora pieni del ricordo della grande strage, dicesse se quei comuni sono nella possibilità anche oggi di far fronte alle impellenti necessità amministrative, ai pubblici servizi più urgenti.

Egli ben sa quante proteste e quante richieste furono fatte perchè ancora in qualche modo seguitasse il finanziamento, da parte dello Stato ai comuni delle zone maggiormente colpite dalla guerra; ma furono vane le nostre domande. Uomini di ogni parte invocammo dal Governo questo provvedimento perchè almeno fosse ripresa la vita amministrativa, e fossero fatte quelle condizioni di vita che sono pur necessarie ai nostri paesi per ritornare allo stato normale.

Nulla abbiamo ottenuto, e faccio mia la voce di protesta e d'invocazione che è contenuta anche nella stessa relazione che accompagna questo decreto-legge, per espresso desiderio degli onorevoli De Gasperi e Chigiato. Faccio mia questa voce per dire al Governo che noi non intendiamo colle nostre querele, colle nostre lamentazioni, di fare una speculazione sui danni di guerra.

Noi siamo i primi anzi a smascherare tutto ciò che vi può essere talvolta di poco corretto e di inteso a sfruttare la buona fede del Governo nella liquidazione degli indennizzi e nella concessione di speciali sussidi. Ma vi diciamo che finanziare i nostri comuni, i nostri enti, affinché essi possano riprendere la vita normale è un dovere, poichè altrimenti andremo incontro ad un periodo di più serie e profonde agitazioni nella vita dei nostri comuni.

Noi non intendiamo, ripeto, sfruttare lo Stato italiano.

Altra volta vi dissi che le popolazioni del Veneto null'altro domandano se non di tornare alla loro vita di lavoro e di produzione.

Per il passato le classi lavoratrici del Veneto nulla mai chiesero al Governo, fidenti nelle proprie forze, nella virtù fattiva di tutti gli organismi nostrani.

Ebbene, oggi la guerra ha stroncato tutta la loro vitalità; non sono rimesse in efficienza le industrie locali, la guerra ha scomposto tutta la nostra vita intima, la nostra struttura economica e politica. È dunque assolutamente necessario che lo Stato continui la propria azione di sovvenzionamento degli enti locali.

Ebbene, ripeto, sono venute Commissioni al Ministero a domandare che almeno in parte si seguitassero questi aiuti alle provincie, ai comuni, alle opere pie. Ma avemmo un rifiuto, perfino per i comuni che si trovano lungo la riva del Piave, che maggiormente furono colpiti dalla guerra.

Ho voluto cogliere quest'occasione per esprimere la protesta di quelle popolazioni, protesta che non è querimonia inquantochè se non fossimo in quei paesi abituati a fare con le nostre forze, a non sperare troppo dall'opera del Governo, avremmo potuto facilmente scatenare anche contro il Governo una reazione che sarebbe stata santissima e giustificata.

Ma, come vi dico, poichè nelle nostre richieste teniamo sempre conto dell'efficienza finanziaria del nostro paese e delle sue condizioni generali, non abbiamo mai

voluto approfittare della sventura che è piombata sulle nostre terre per farne una speculazione.

Oggi al sottosegretario di Stato per le terre liberate e al Governo domandiamo che solleciti provvedimenti siano presi affinché almeno i servizi pubblici più indispensabili per i nostri paesi siano riattivati. Altrimenti badate che le terre del Veneto, così pazienti e rassegnate, covano anche nel proprio grembo il germe di un profondo malcontento.

Farete molto bene a provvedere in tempo, perchè non vorrei che di questo malcontento, di questa nostra sofferenza che non può essere più sopportata approfittassero coloro che ne vogliono fare una speculazione per ingrandire forse il disagio di tutti, sul disagio della classe lavoratrice.

Ecco perchè, in occasione della conversione in legge di questo decreto, io ripeto al Governo la mia protesta, e mi associo al desiderio ripetutamente espresso dai rappresentanti di altri partiti, e porto qui la voce della classe lavoratrice della Marca Trevigiana, che è stata maggiormente colpita dai disastri della guerra.

Tutto ci avete rifiutato. Che cosa farete perchè possa continuare la vita amministrativa dei nostri comuni, perchè noi siamo ridotti ormai a questa condizione che non sappiamo come pagare gli impiegati, non sappiamo come poter mantenere i servizi indispensabili della sanità pubblica, non sappiamo più come ricoverare i nostri ammalati negli ospedali?

Non avete pagato nemmeno le spedalità, in modo che noi vediamo tutte le nostre amministrazioni, di ogni colore, nella assoluta impossibilità di gestire la propria vita amministrativa.

Non parlo delle amministrazioni socialiste, perchè a quelle pensa un prefetto forcaiolo sciogliendole a beneplacito dei fascisti: e le vostre autorità provvedono molto bene a sciogliere le amministrazioni nostre, inventando irregolarità che non esistono, mandando in giro agenti per esaudire i voti del fascismo e del teppismo agrario, come si è fatto per Vittorio Veneto, e per Susegana.

Non parlo per questi nostri comuni, noi sappiamo essere superiori a queste forme di rappresaglia che si è voluta compiere contro le nostre amministrazioni della provincia di Treviso. Parlo per tutte le ammi-

nistràzioni; parlo al di fuori degli interessi del mio partito.

Se voi non provvedete, non dico alle nostre amministrazioni — credo che siano due o tre e non ve le segnalo, perchè fareste sciogliere anche quelle — se non provvedete per tutte le amministrazioni della provincia di Treviso, specialmente di quelle che sono lungo la riva del Piave torturato, gravi conseguenze potremo presto lamentare.

Non crediate, ripeto, che questa mia lamentela, questa mia protesta sia determinata da interessi di parte: essa è fatta nell'interesse di tutta la popolazione di quella disgraziatissima provincia, che fu così gravemente percossa dal flagello della guerra. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Gasperi.

DE GASPERI. Non ho che da richiamarmi all'ordine del giorno votato all'unanimità dalla Prima Commissione, nel quale ordine del giorno si domanda che anche nel bilancio di quest'anno sia inserito uno stanziamento di fondi a contributo e integrazione dei bilanci degli enti locali e, per le considerazioni generali riguardanti tutto il Veneto e le terre liberate, mi associo alle insistenze fatte, oramai note al Governo, da tutti i rappresentanti di quelle regioni.

Per le nuove provincie, poichè si parla qui di estendere l'eventuale stanziamento di fondi alle nuove provincie, debbo osservare che, se vi sono lamentele giustificate per le Terre Liberate — ove pure si è provveduto nel primo anno con un fondo di 70 milioni, nel secondo con un fondo di 84 milioni, nel terzo con 32 milioni, mentre 37 milioni sono ancora a disposizione — per le nuove provincie questo decreto non ha mai avuto applicazione, sicchè non si è mai avuto nemmeno un centesimo a disposizione per integrazione dei bilanci.

In attesa che venisse esteso anche alle nuove provincie il funzionamento della Cassa depositi e prestiti — che non può funzionare ancora da noi e non vuol funzionare perchè non è regolata ancora la questione delle Casse di risparmio postali — si sono dati dei mutui ai comuni, dal Ministero del tesoro, mutui in anticipo di quelli che dovrebbe concedere la Cassa depositi e prestiti, e che sono garantiti, con quelle certe regole molto severe che conoscete, mediante le entrate comunali.

Ma questi mutui si sono dimostrati finora del tutto insufficienti perchè, dati soprattutto ai grandi accentramenti ed alle

grandi città, hanno lasciato completamente sprovvista l'enorme quantità dei piccoli comuni.

Questo è avvenuto anche perchè gli interessati in principio non sapevano di questa possibilità, non conoscevano questa legislazione e, non conoscendo la via per arrivare al fine, hanno perduto due anni di tempo, prima di presentare la loro domanda.

Appena sono venuti a conoscenza della cosa, i piccoli comuni si sono svegliati ed hanno inviato le loro domande, ma queste che chiedono in complesso 100 milioni, rimangono presso il Ministero del tesoro e non vengono esaudite, perchè si dice che il Ministero del tesoro non aveva a disposizione che un fondo di 25 milioni, ormai esaurito per le grandi città, per Trieste soprattutto.

Ora io, insistendo sul voto della Commissione, il quale chiede che lo stanziamento venga fatto per le terre liberate e che il decreto venga esteso, in modo che le nuove provincie abbiano la possibilità di attingere a questa fonte, colgo anche l'occasione per raccomandare al rappresentante del Ministero del tesoro una maggiore larghezza nel sovvenire con mutui i piccoli comuni delle nuove provincie. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Due osservazioni vorrei fare su questo decreto. La prima è questa.

Noi approviamo qui oggi un decreto-legge del 1919, mentre invece si dovrebbe anche pensare soprattutto al 1922. Per il passato le cose sono andate bene o male; ma quel che occorre è che bisogna provvedere per l'avvenire.

Ora discutere così, senza delineare che cosa si voglia fare per il futuro, mi pare che sia venir meno allo scopo stesso della discussione.

Non so se il Governo abbia su questa questione qualche progetto. Certo sarebbe stato bene che questi nuovi provvedimenti fossero stati indicati, o che la Commissione stessa avesse pensato a indicarli. Mi pare che in queste formule ci sia qualcosa fatto lì per lì, nel momento della guerra, della confusione; ma oggi, dopo tre anni da che queste condizioni si protraggono, bisognerebbe che vi fosse qualche cosa di più logico e di più preciso.

Il dire che lo Stato pareggerà i bilanci è una cosa che non vuol dir niente o che vuol dir troppo.

DE GASPERI. Il decreto scade col 1921.

MATTEOTTI. Io pongo il problema per il 1922; siamo nel maggio, e mi pare che il tempo per aver provveduto sia già passato. È un problema che avrebbe dovuto già essere risolto, perchè oggi sarebbe stato ottima cosa che avessimo avuto una legge di proroga o una modificazione per la proroga al 1922.

Questo sistema di pareggio dei bilanci fatto così, senza una base, è l'unico sistema perchè le cose vadano sempre peggio.

Il Governo forma il bilancio come crede e poi il Governo deve integrarlo, pareggiarlo.

Quale è la misura dello sforzo che deve fare il comune, perchè il Governo venga ad integrare il bilancio? Quale il punto nel quale incomincia la integrazione da parte dello Stato? Se un comune non vuol pagare niente, è evidente che mette le tasse bassissime; invece un altro comune ha fatto il massimo sforzo e la Commissione, la quale ha poteri discrezionali e può avere simpatie e antipatie politiche, ecc., e dà la preferenza a una spesa piuttosto che ad un'altra, non concede il pareggio.

Abbiamo qui certamente delle condizioni non precise, che porteranno la discrezione e l'arbitrio in una materia così grave, quale è quella dell'integrazione da parte dello Stato dei bilanci degli Enti locali.

Ricordo quello che ho inteso per gli anni passati.

Un comune faceva il suo massimo sforzo finanziario e stanziava una spesa per una determinata voce. La spesa alla Commissione non piaceva, e a quel comune non era dato quasi nulla.

Altri comuni invece non facevano il dovuto sforzo per far fronte alle spese. Con la scusa della guerra, i proprietari di qualche bene mobile o immobile non volevano pagare nulla, e a quel comune si davano larghissimi sussidi.

Ciò crea molte sperequazioni e molto malcontento. Anche se le cose vadano abbastanza bene, c'è sempre chi protesta. È la solita questione in Italia di molte leggi che, non avendo una linea precisa ed obiettiva, provocano sempre del malcontento; e i primi a protestare sono quasi sempre i meglio trattati.

Per togliere questi inconvenienti ho rivolto la mia parola al Governo, perchè, in occasione di questi decreti, il Governo prenda dei provvedimenti non di arbitrio, ma cooperi alle condizioni del bilancio dei

comuni di quelle terre, determinando esattamente quali sono gli introiti che sono venuti a cessare, quante le case in meno, quanti i campi meno coltivati, quante le fabbriche che non funzionano. Allora si può fare un conto, e dire che se il comune avesse ancora quegli enti che sono venuti a cessare avrebbe un determinato introito, e quindi successivamente portare l'aliquota dello Stato a quella cifra, lasciando la responsabilità ai comuni di determinare le aliquote come vogliono, senza addossarne la responsabilità al Governo. Alimenti avviene che i cittadini, gli Enti non sanno più se protestare contro i comuni, le Commissioni o il Governo, e quindi si crea quella condizione di cose che determina il massimo disordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei chiarire la portata del decreto 3 luglio 1919, i cui effetti sono già cessati perchè quel decreto aveva vigore sino al 30 giugno 1921.

Non si tratta di giovare alla massa delle popolazioni, ma di provvedere ad integrare i bilanci degli enti locali, per i quali era cessata la riscossione delle imposte e delle sovrimposte locali.

E poichè si presumeva che col primo di gennaio la riscossione si potesse riprendere, il Governo provvide sino al 30 giugno 1921 ad agevolare questi enti completando il loro finanziamento. La riscossione è stata effettivamente riattivata nel 1921, forse a febbraio od a marzo. E cadeva quindi la portata di questo decreto.

In base alla legge sul risarcimento dei danni di guerra il Governo ha provveduto alla costruzione di tutti gli edifici pubblici, alle scuole, alle chiese, ai comuni, ha provveduto alla costruzione delle strade, ha concesso quattrocento milioni di mutui alle provincie, e si è obbligato a dare 70 milioni in virtù di questo decreto per integrare i bilanci degli enti locali.

Ha provveduto alla distribuzione di questi 70 milioni una Commissione, la quale assumeva delle indagini sul bilancio e dava una cifra a completamento del bilancio stesso.

Fin da quando la conversione in legge di questo decreto venne avanti la Commissione degli interni e si domandò il parere della Commissione di finanza, il relatore della Commissione di finanza onorevole Mat-

teotti domandò che il Governo avesse meglio precisato i criteri della distribuzione e si fosse mantenuto in quella linea di condotta che l'onorevole Matteotti ha testè esposto.

Si tratta di un decreto esaurito e non vi è più nulla da fare.

Si potrebbero indicare nuove linee di condotta qualora si dovesse venire con un nuovo progetto di legge dinanzi alla Camera.

Vero è che i rappresentanti politici delle terre liberate, hanno fatto anche, sul precedente Gabinetto, insistenti pressioni, perchè questo finanziamento non cessasse.

E si era addivenuti col precedente Ministero ad una intesa per circa 40 milioni di contributo.

Però il passato Ministero non ha potuto erogare tale somma perchè il ministro del tesoro non credette di concederla.

Le pratiche sono state rinnovate presso l'attuale Ministero e si è ottenuto che il finanziamento fosse fatto per 37 milioni allo scopo di reintegrare i bilanci della mancata riscossione delle imposte locali, tenuto conto che questi sono già in parte integrati per la riscossione delle sovraimposte.

Tale concessione è un fatto compiuto per l'opera buona, solerte dei deputati locali e anche un po' per il buon volere del ministro del tesoro che ha continuato, in limiti minori, questo stanziamento, animato da sentimenti patriottici e da un sentimento di dovere verso quelle amministrazioni, non verso le popolazioni che hanno leggi per sé e tutto quello che è stato possibile per esse si è fatto.

Finora per quelle regioni si sono spesi 4 miliardi e altri 4 miliardi sono impegnati nella pubblica finanza. Gli effetti del decreto di cui trattiamo sono cessati, ma si è stabilito di concorrere ancora con altri 37 milioni, al completamento del finanziamento delle amministrazioni locali.

E mi permetta, onorevole Tonello, che io le faccia osservare che non si può assolutamente dire che lo Stato, la Patria e il Governo non hanno fatto nulla per quelle popolazioni. Si è fatto e si fa tutto quello che è possibile.

Pertanto io devo una risposta anche a quell'altra parte. Si domanda cioè che il finanziamento che si è fatto per le terre invase, per le cinque provincie, sia esteso anche alle terre redente. Io posse accettare come raccomandazione l'ordine del

giorno, perchè altrimenti dovrei impegnare il ministro del tesoro, che non posso impegnare semplicemente con la mia parola. Posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, e dovendosi presentare alla Camera il progetto di legge per i 37 milioni, per cui si è già impegnato il bilancio, potremo allora tener conto delle giuste raccomandazioni fatte dai rappresentanti delle terre redente, oltre che delle invase, ed in quella occasione, se sarà il caso di variare le disposizioni già assai benevole del Governo, lo faremo ben volentieri.

Per cui mi pare che, dato l'affidamento che porto in questo momento alla Camera, non sia il caso di insistere ulteriormente. La conversione non deve mancare a questo decreto, perchè il decreto-legge è già esaurito; nella discussione di un progetto di legge futuro, ripeto, terremo conto delle raccomandazioni venute da ogni parte della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole De Gasperi, insiste perchè sia messo a partito l'ordine del giorno della Commissione, che il Governo ha dichiarato di accettare come raccomandazione?

DE GASPERIS. Credo che si dovrebbe votare...

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei fare osservare che si tratta di una conversione in legge di un decreto, che ha cessato di avere effetto. La raccomandazione è utilissima per il progetto di legge da venire. Ma per questo, che ha cessato di aver vigore dal 30 giugno, cosa possiamo fare? Lo accettiamo come raccomandazione.

DE GASPERIS. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2076 (serie 3ª), per la emissione dei relativi mandati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limi di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2076 (serie 3ª), per la emissione dei relativi mandati ».

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 793-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VOLPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPINI. Ricordo ancora la sanguinosa mattina del 24 maggio. Mi permettano però i colleghi che io mandi, ultimo tra loro, in questo anniversario un riverente, commosso e doveroso saluto a quelli tutti che caddero per la guerra, ed in special modo ai primi che versarono il sangue per la gloria d'Italia in quella alba foriera della grande vittoria.

Ricordo precisamente che Ancona indifesa, fu colpita e bombardata il 24 maggio contemporaneamente ad altre cittadine adriatiche. Ancona in questo decreto, che si vuole approvato non fu compresa. Io credo che il Governo debba sentire il suo dovere di riconoscere anche ai cittadini di essa, che subirono danni gravissimi, e che per lungo tempo furono sottoposti alle insidie nemiche per mare e per il cielo, il diritto che ad essi siano estesi i benefici di questo decreto, affinché essi possano essere rifatti, almeno in parte, dei loro danni. E credo che il Governo, che riconobbe doveroso decorare quella città, premio ambito e meritato, della croce di guerra, non possa, quando si tratta di riparare i danni, far supporre

che quella città non fu compresa in zona di guerra.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le terre liberate ha facoltà di parlare.

MERLIN, sottosegretario di Stato per le terre liberate. Il Governo si associa al ricordo dell'onorevole Volpini per i caduti della nostra guerra: a tutti coloro che per essa soffrirono, dando in olocausto la loro vita, va memore e riconoscente il pensiero del Governo sicuro interprete del sentimento nazionale.

Per quel che riguarda la patriottica città di Ancona, io non comprendo perfettamente quale sia la domanda che l'onorevole Volpini ha fatto, perchè il decreto di cui oggi ci occupiamo per la conversione in legge, non è la legge fondamentale che disciplina la materia dei danni di guerra, ma un provvedimento che riguarda una questione specialissima di scarsa importanza.

Il decreto fondamentale che disciplina la materia dei danni di guerra, è del 27 marzo 1919 e non è ancora venuto alla Camera per la sua conversione in legge. Quel decreto fissa i principi generali che determinano il danno di guerra, e la sua risarcibilità, e regola le condizioni secondo le quali il cittadino può fare la relativa domanda per ottenere il dovuto indennizzo.

Anche la città di Ancona, come tutte le città d'Italia, come la città di Napoli ed altre città lontanissime dal territorio che fu teatro della guerra, può perfettamente domandare il risarcimento dei danni dipendenti dalla guerra.

Per esempio, nella città di Ancona, per i bombardamenti causati dal nemico o per mare o per aria, sono state già fatte domande, e vi sono anche in Ancona gli organi speciali che trattano e liquidano questa materia.

Se questo voleva sapere l'onorevole Volpini, il suo desiderio è già soddisfatto.

Il decreto-legge che oggi si propone sia convertito in legge riguarda un provvedimento molto modesto e già superato di provvidenze successive.

Con esso si è elevata la misura dei mandati a disposizione degli intendenti di finanza ad un milione, modificandosi l'articolo 50 del testo unico 17 febbraio 1884 e si è data al solo intendente la competenza ad ordinare il pagamento.

Con provvedimenti successivi tale limite fu portato a dieci milioni. Quindi la Ca-

mera non ha che da ratificare un provvedimento già superato.

BASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO. Ho chiesto di parlare, non per oppormi alla conversione in legge di questo decreto, che, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, è non soltanto superato, ma superatissimo due o tre volte, ma per richiamare l'attenzione dei colleghi sulla figura ridicola, contro la quale io protesto, che fanno Governo e Camera discutendo in siffatto modo di quest'argomento.

Noi parliamo qui dell'accessorio, noi convertiamo in legge un decreto che riguarda il come si debbano pagare i danni di guerra, mentre non abbiamo ancora parlato dei danni di guerra, mentre non abbiamo ancora convertito in legge il decreto (anche quello luogotenenziale) che stabilisce il risarcimento dei danni di guerra.

Come possiamo noi parlare di cose accessorie, e per di più, ripeto, superatissime, quando non abbiamo ancora discusso del principale, cioè non abbiamo mai stabilito in sede legislativa vera e propria, che si debbano risarcire i danni di guerra?

È naturale che si tratti di una questione superata, perchè io credo che a nessuno mai verrà in mente di sostenere che i danni di guerra non debbano essere risarciti; e anzi in parte, veramente in ben piccola parte, essi sono già risarciti di fatto.

Si può discutere di tutte le modalità. Si può discutere, per esempio, di un articolo importantissimo che era nel decreto-legge sui danni di guerra e che è stato abrogato semplicemente perchè al Governo non accomodava più, quell'articolo cioè che era il cardine principale della legge e che stabiliva il tempo del pagamento.

Se si riconosce un obbligo, ma non si stabilisce il tempo nel quale quest'obbligo s'intende di assolvere, è lo stesso che l'obbligo non sia neppure stabilito.

Mi pare dunque che siccome questa questione è superata, le questioni speciali del decreto-legge di cui ci occupiamo siano superate anch'esse, perchè, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, non più un milione si dà, ma si danno dieci milioni, ed altri milioni si danno ad altre sezioni, come si vedrà in un successivo decreto da convertirsi anch'esso in legge.

Io chiedo, dunque, per la serietà della Camera, per la logica che vuole si discuta prima della cosa principale e poi di quella accessoria, che si sospenda la discussione su

questo e sui seguenti oggetti all'ordine del giorno, e che si riporti la questione intiera a quando si discuterà dei danni di guerra, ciò che io desidero avvenga presto perchè si metta un termine a questo stato precario di cose, che porta danni immensi e che nel Veneto ha dato luogo ad agitazioni, nelle quali si volgono le menti nientemeno che alla Repubblica Veneta.

È ora, dico, che si ponga riparo a questo stato di cose e che si discuta la questione generale, che si stabilisca, in via definitiva, come si debbano pagare questi danni di guerra; in che modo, in che tempo, ed in quali termini, e non si faccia la burletta, di fronte all'agitazione gravissima, di discutere decreti, che non hanno più nessuna ragion d'essere, nessuna serietà e nessuna importanza.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la Presidenza devo ricordare all'onorevole Basso ed alla Camera, che fu nominata una Commissione, (relatore l'onorevole Codacci-Pisanelli) con l'incarico di riunire in un'unica relazione, perchè segua un'unica discussione, tutti i decreti-legge, il cui contenuto sia già superato dai fatti.

Ora i decreti-legge, che sono oggi in discussione innanzi alla Camera, erano già in stato di relazione prima che questa Commissione fosse nominata, ond'è che non si potevano sottrarre all'odierna discussione.

Queste dichiarazioni io faccio per la Presidenza, salvo quelle che volesse fare il Governo.

MERLIN, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*. Devo dichiarare all'onorevole Basso che non è colpa del Governo se non sono venuti alla Camera tutti i decreti-legge che regolano la importante materia dei danni di guerra.

Tutti questi decreti sono davanti alla Commissione incaricata del loro esame e non è stata ancora presentata la relazione.

Quindi l'onorevole Basso sa quali facoltà gli dia il regolamento se egli crede di affrettare la rapida presentazione dei decreti stessi alla Camera per la loro discussione.

Osservo però all'onorevole Basso che se la sua domanda può trovarmi consenziente, perchè è comune desiderio che questa materia possa una buona volta essere definitivamente discussa, il Governo non può sot tacere che esso è convinto che dalla pub-

blica discussione verrà lode e non biasimo alla sua opera.

È vero che fu abrogato l'articolo 14 del testo unico del 27 marzo 1919, ma chi avrebbe potuto applicarlo? Esso fissava per il pagamento termini di impossibile applicazione: 30 giorni se il danno era inferiore alle 50 mila lire, 60 giorni se questo limite era superato. Si pensi alla somma da pagare, al ritmo sempre più accelerato dei provvedimenti definitivi, e si domandi la Camera come il Governo avrebbe potuto stanziare in breve tempo nel bilancio i miliardi necessari per far fronte a tutti questi pagamenti.

Il Governo ha dovuto arrendersi alla impossibilità e ciò che si è potuto fare è contenuto nei decreti del 20 ottobre e 14 novembre 1921: pagare subito i danni fino a 20,000; i superiori nel limite di un quinto non eccedente tale cifra.

La Camera sappia che per provvedere soltanto a tali pagamenti fino a cifra così modesta, occorrono 900 milioni.

Spero di aver dato così un concetto esatto della gravità finanziaria che hanno per lo Stato tali problemi.

Quindi, concludendo, mi associo al desiderio dell'onorevole Basso, che questa materia possa essere una buona volta e finalmente discussa: si toglieranno tanti equivoci, si dissiperanno tanti errori; le popolazioni del Veneto comprenderanno la verità, quella verità che non certo i colleghi di qualunque parte della Camera — perchè io sono anzi qui a fare attestazione che i deputati a qualunque parte appartengano, fanno opera di persuasione e di pacificazione — ma da parte di mestatori si cerca di oscurare.

Le popolazioni venete sono giuste e buone, e quando conosceranno i termini precisi del grave problema e lo sforzo già compiuto dallo Stato, non avranno che motivo di conforto: lo spirito di giustizia è la dote migliore dei veneti. (*Approvazioni*).

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Le dichiarazioni del sottosegretario in merito al ritardato pagamento dei danni di guerra, e specialmente dei piccoli danni di guerra, non possono certamente tranquillizzare le popolazioni che ancora attendono la liquidazione dei danni stessi.

L'onorevole sottosegretario alle terre liberate ricorderà che non è colpa nemmeno dei così detti mestatori, fra i quali egli —

bontà sua — non mette noi deputati (*Siride*), non è proprio colpa dei così detti mestatori, se le popolazioni del Veneto non sentono proprio di dover lodare l'opera del Governo.

L'onorevole sottosegretario ricorderà come verso la fine dello scorso anno egli visitasse tutti i paesi devastati dalla guerra e solennemente, nelle sedi dei comuni, promettesse entro lo scorcio dello scorso anno il pagamento dei piccoli danni di guerra; liquidazione che non è ancora avvenuta. Quindi, se mai, il primo a fomentare una delusione nell'anima di quelle povere popolazioni, è stato lo stesso rappresentante del Governo. Egli non doveva promettere per non mantenere, o, se il non aver mantenuto non dipendeva da lui, non doveva naturalmente rassegnarsi a uno stato politico, anche nei riguardi della sua persona, poco soddisfacente.

Onorevole Merlin, quelle popolazioni ricordano ancora la vostra gita. C'ero anche io, perchè io non ho paura di andare in giro anche con i sottosegretari e i ministri (*Interruzioni — Commenti*): non ho certi preconcetti, non ho nemmeno certi pudori. Sono andato in giro anch'io e ho assistito alle promesse, lealmente fatte. Ma voi ricorderete, onorevole Merlin, che proprio mentre voi, nelle singole sedi dei comuni, affacciavate la promessa di un prestito, che si sarebbe contratto per poter liquidare i danni di guerra, proprio mentre voi facevate queste dichiarazioni a nome del Governo, il Governo di Roma, per conto suo, attraverso la *Stefani*, faceva delle comunicazioni, che smentivano precisamente quello che voi dicevate, con quanta dignità vostra e con quanta dignità del Governo, ognuno lo può immaginare.

Ora tutto questo che cosa conta? Che i neri turlupinati nella faccenda sono i poveri diavoli che attendono ancora.

Ricorderete che due anni fa, quando ad un precedente sottosegretario di Stato, pure della parte dell'onorevole Merlin, io espressi il malcontento delle popolazioni, perchè ancora non si erano pagati i piccoli danni di guerra, avvenne quasi una insurrezione!

Si disse allora: «Ma no, i piccoli danni si pagano! Guardate quanti concordati!» Ed il sottosegretario d'allora lesse una statistica.

Ma io chiesi allora, come chiedo oggi: nei pagamenti di questi danni di guerra bisogna tener conto di quelli realmente pagati, non degli omologamenti avvenuti.

Perchè c'è della povera gente, che ha agiustato le proprie partite con lo Stato, ha fatto tutte le carte che erano richieste, sono avvenuti gli accertamenti; ma i pagamenti non si fanno. E poi, sapete che cosa dicono per colmo d'ironia? Dicono che i denari ci sono.

Ma allora che cosa aspettate per pagare?

Volete sgranchire l'ingranaggio burocratico? Ricorderete, onorevole Merlin, che siccome l'Intendenza di finanza di Treviso ristagnava le pratiche, voi avete mandato due impiegati che avessero la potestà di firmare come intendenti, potessero cioè aiutare gli intendenti nella liquidazione. Ma poichè la Corte dei conti non aveva registrato il relativo decreto, questi incaricati rimasero con le braccia incrociate all'Intendenza di finanza a ricevere la paga e l'indennità di missione, in attesa che la Corte dei conti registrasse il decreto di questo incarico speciale che importava una spesa maggiore.

E allora è sorto nelle nostre popolazioni il convincimento che non si vuol finirla con la cuccagna in quei paesi, dove si è creato tutto un esercito di burocrazia! E si pensa che non si voglia pagare, semplicemente perchè il giorno in cui si fosse sveltito il disbrigo delle pratiche e si fosse usciti da questo groviglio burocratico, non vi sarebbe più occasione di restare in missione nelle terre liberate, dove si sono create delle sinecure. Questa è la verità, onorevole Merlin.

E badate, che è la prima volta che io muovo questo appunto ai funzionari, in quanto so che ce ne sono di quelli che compiono il loro dovere; ma voi dovrete tener gli occhi aperti e sveltire questo organismo, rimandando a Roma quei tanti rompiscatole che non fanno che acuire il malcontento delle nostre popolazioni.

MERLIN, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*. Debbo una parola di replica anche all'onorevole Tonello il quale, per dimostrarmi la sua gratitudine e riconoscenza per avermi accompagnato nel mio giro nella Marca Trevigiana, mi ha voluto benevolmente ricordare delle promesse non mantenute.

Ora assicuro l'onorevole Tonello che vedrei molto volentieri la sua assunzione al Governo (*Commenti*), perchè si potesse per-

suadere che è molto più facile criticare che fare.

Ad ogni modo le mie parole pronunziate a Treviso e che ho mantenuto (perchè quello che era possibile mantenere è stato mantenuto) volevano semplicemente assumere un impegno del Governo di provvedere nel tempo più breve possibile al pagamento dei piccoli danni di guerra. Che si sia provveduto, vi è la prova nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, col provvedimento 20 ottobre 1921 e col decreto del ministro del tesoro del 14 novembre 1921. (*Interruzione del deputato Tonello*).

Io poi dovrei narrare alla Camera, ma non è questa l'ora, tutte le difficoltà che si incontrarono per dare applicazione a quei provvedimenti. Si trattava di creare otto nuove sezioni di finanza per triplicare i pagamenti, in un periodo di riforma della burocrazia, senza poter avere un ruolo di impiegati propri e con l'opposizione a Cadorna da parte d'ogni altra amministrazione.

Oggi queste sezioni sono costituite e funzionano.

La critica del passato è inutile, quando abbiamo la soddisfazione del presente, dei miglioramenti e dei progressi fatti.

Proprio in questi giorni io ho avuto da deputati della zona, alla quale appartiene l'onorevole Tonello, la consolante notizia che finalmente le sezioni dei pagamenti funzionano, che il ritmo, se non è quello che desideriamo, è certo molto migliorato.

E allora, l'onorevole Tonello raccolga questa sua protesta in un voto nel quale trova consenziente il Governo, che aumentando ancora la celerità delle pratiche e facendo gli impiegati, con la costante vigilanza del nostro Ministero, tutto il loro dovere, si possa fare in modo che i piccoli danneggiati di guerra siano al più presto soddisfatti.

Circa le lamentele che ha fatto riguardo ai funzionari che rimarrebbero come parassiti nel Veneto, senza fare opera utile (*Interruzione del deputato Tonello*), posso assicurare che la smobilitazione è più rapida che mai, e che il Commissariato di Treviso da duemila impiegati si è ridotto recentemente a circa settecento...

TONELLO. Ha fatto bene.

MERLIN, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*, ...che ovunque occorra sfrondare, il Ministero delle terre liberate ha adempiuto il suo dovere.

Pregherei poi la Camera di non accogliere la proposta di sospensiva dell'onore-

vole Basso, perchè trattasi di provvedimento già superato, la cui conversione in legge rappresenta soltanto una formalità.

PRESIDENTE. Onorevole Basso, insiste nella sua proposta di sospensiva?

BASSO. Ho fatto una proposta formale e vi insisto. Mi rivolgo alla Camera intiera più che al Governo. Se il Governo non intende la dignità sua e non cura la serietà dei lavori, spero l'intenda la Camera. Non è serio approvare l'accessorio mentre non è approvato il principale, perchè si potrebbe arrivare all'assurdo che si convertisse in legge il decreto per cui sia dato un milione alle intendenze di finanza per pagare danni di guerra che domani non si approvasse che fossero risarciti.

In quanto poi, come dicevano l'onorevole Presidente e l'onorevole sottosegretario di Stato, al non aver colpa la Presidenza e il Governo di questo stato di cose, io rispondo invece che proprio il Governo ha la responsabilità della logica e della serietà dei lavori parlamentari, e non deve mettere la Camera in una situazione così incongruente. Deve essere premura del Governo portare qui la questione principale con tutto ciò che la contorna per avere così un contraddittorio. Si eviti che domani, discutendo del merito principale, si abbia a riscontrare che non sia giusto che la cosa secondaria sia stata approvata.

Non è il caso di questa legge soltanto; si tratta di uno dei danni fatti dai decreti-legge. Ma non li accrescete, non portate i provvedimenti secondari prima dei principali, quelli che stabiliscono sulla materia, dopo quelli che riguardano gli accessori della materia stessa. Spero che la Camera, per la serietà e dignità del suo lavoro, approverà questa proposta che ha anche l'intendimento di portare una buona volta qui il problema del Veneto, che attende la soluzione definitiva, per la giustizia, e perchè finalmente si esca da questo periodo di incertezza che tiene quella regione in uno stato di macontento e di disagio che è tempo che cessi!

PRESIDENTE. L'onorevole Basso propone dunque la sospensiva.

Hanno diritto di parlare sulla proposta due oratori in favore, compreso il proponente, e due contro.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Avremmo già finito, se non ci fosse questo incidente per la sospensione.

Si rimprovera al Governo di non portare la questione principale dinanzi alla Camera; ma l'onorevole Basso si persuada che il Governo non può fare niente di più di quello che ha fatto. Il Governo doveva presentare il disegno di legge alla prima Commissione, e lo ha presentato da tre o quattro mesi. Se la Commissione non presenta la sua relazione il Governo che cosa può fare?

L'onorevole Basso ha diritto di proporre che sia fatta la discussione anche senza relazione, ma non spetta al Governo di imporre che la discussione sia fatta subito.

Questo disegno di legge è all'ordine del giorno già da due mesi. (*Interruzione del deputato Basso*).

D'altra parte di che tratta questo disegno di legge? Di un atto formale, di burocrazia, per cui si mette a disposizione dell'Intendenza di finanza un milione per compiere quegli atti di legge.

Il decreto è stato assorbito da uno posteriore che porta la cifra a 10 milioni, e allora a che perdiamo ancora tempo a rinviare?

BASSO. Lo perdiamo nel discutere una cosa inutile.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Appunto perchè è una formalità, perdiamo tempo inutile a discutere!

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Basso di appagarsi della dichiarazione della Presidenza, che metterà tutta la sua opera perchè quel complesso di leggi a cui egli ha accennato, sia portato presto alla discussione del Parlamento.

Dopo ciò domando se egli insiste nella sua proposta di sospensiva.

BASSO. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2076 (serie 3ª), per la emissione dei relativi mandati ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso l'intendenza di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate per il disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso la intendenza di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate per il disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 798-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora all'esame dell'articolo unico di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate per il disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza alle gestanti ed agli illegittimi nati nella zona di operazioni belliche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novem-

bre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche.

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 901-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 842, concernenti autorizzazioni di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 o 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario* legge: (V. Stampato n. 35-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge:

a) il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1502 che autorizza una maggiore spesa di lire 306,000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana;

b) il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 175,000 per l'esecuzione

dei lavori complementari sulla ferrovia Montebelluna-Susegana;

c) il decreto luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 2,321,000 per la completa costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.

« La indicazione del Regio decreto 1º novembre 1914, n. 1241, apposta nel decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, di cui alla lettera b), è rettificata in Regio decreto 1º novembre 1914, n. 1244, e quella della legge 23 dicembre 1908, n. 638, citata nel decreto luogotenenziale anzidetto, nel decreto 12 settembre 1915, n. 1503, di cui alla lettera a), è rettificata in legge 23 dicembre 1906, n. 638 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Rabezzana per il reato di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1894, n. 315, in relazione agli articoli 246, n. 2, 247 Codice penale e 47 Regio editto sulla stampa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Rabezzana per il reato di cui all'articolo 1, legge 19 luglio 1894, n. 315, in relazione agli articoli 246, n. 2, 247 Codice penale e 47 Regio editto sulla stampa.

La Commissione propone l'accoglimento della domanda di autorizzazione a procedere.

MANCINI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI PIETRO. Devo permettermi di chiedere alla Camera che, in contrasto con la relazione della Commissione di giustizia, neghi l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Rabezzana.

Il giornale *l'Ordine Nuovo* di Torino pubblica, in data 27 maggio 1921 alla pagina 4, colonna quarta, un articolo dal titolo: *Un disoccupato e la tattica dei fascisti*, e in questo articolo, secondo il relatore « si istigano i cittadini alla guerra civile, nonchè all'odio tra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

« Riuscita vana la ricerca dell'autore dell'articolo incriminato il procuratore del Reditto il tribunale di Torino elevava ac-

cusando contro l'onorevole Pietro Rabezzana, gerente responsabile del giornale in questione pel reato di cui all'articolo 1, legge 19 luglio 1894, n. 315, in relazione agli articoli 246, n. 2, 247 Codice penale, e 47 Regio editto sulla stampa ».

Ora la Commissione ha ritenuto che si debba concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Rabezzana.

Io mi permetto di chiedere alla Camera che questa autorizzazione, per lo meno, per un atteggiamento di coerenza con quello che da ieri si sta facendo, venga negata.

Nella discussione del bilancio della giustizia che ha avuto luogo ieri, gli oratori che hanno parlato, gli onorevoli Aroca, Gonzales e qualche altro, hanno, tutti spezzato una lancia contro la responsabilità incomprendibile, superata, indegna dei tempi moderni del gerente responsabile, e mi pare, per quanto abbia notato ieri, che la Camera abbia sottolineato, senza distinzione di partito, quelle che erano le teorie svolte dagli oratori che hanno parlato nella discussione del bilancio della giustizia.

Ora mi pare che la Camera sarebbe incoerente se stamane, in contrasto con quello che ieri approvava sulla bocca degli oratori, venisse a concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Rabezzana.

Noi sappiamo che la magistratura togata, quando può, spezza le limitazioni e i cancelli stabiliti dalla legge, e la magistratura popolare supera queste questioni, per cui, colui che deve difendere un gerente responsabile non ha bisogno di spendere nessuna parola.

Per queste ragioni e per altre ancora, perchè mi pare che la relazione pecchi di spirito reazionario, io spero e chiedo che venga negata l'autorizzazione a procedere contro il deputato Rabezzana.

PRESIDENTE. Non essendo presente il relatore, la discussione su questa domanda di autorizzazione a procedere sarà rinviata ad altra seduta.

LOLLINI. C'è una disposizione del regolamento che stabilisce questo?

PRESIDENTE. Io mi richiamo alla consuetudine che si è adottata in questo genere di discussioni.

Quando non sia presente il relatore si rinvia la discussione. Ove però l'onorevole Lollini voglia appellarsi al voto della Camera, non ho nessuna difficoltà d'interrogarla.

LOLLINI, della Commissione. Io non parlo come membro della Commissione. Mi

oppongo al rinvio, perchè non c'è nessuna disposizione che l'autorizzi.

Si tratta di concedere una autorizzazione a procedere. Le ragioni per cui l'onorevole Mancini si oppone sono state da voi intese. Io mi associo ad esse e domando che si proceda alla votazione.

PRESIDENTE. Come ho già dichiarato, la proposta fatta era consentanea alle consuetudini della Camera; anche di recente si è fatto così, in seguito a iniziativa di un deputato d'estrema sinistra.

Tuttavia se l'onorevole Lollini insiste perchè sia messa in votazione la proposta della Commissione, la porrò in votazione.

L'onorevole Mancini Pietro ha proposto che la Camera respinga le conclusioni della Commissione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Dugoni. Ne ha facoltà.

DUGONI. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera e dei colleghi sulla consuetudine. Un reato, di questa natura è squisitamente politico, e il gerente non è l'autore dell'articolo: è la solita figura, di cui si è parlato in questi giorni a proposito di altre simili domande.

Ora se la Camera confortasse del suo voto la proposta del relatore, distruggerebbe tutta la consuetudine precedente.

Quindi io mi associo alle conclusioni dell'onorevole Mancini, alle quali si è associato anche l'onorevole Lollini, invitando la Camera a respingere le conclusioni della Commissione.

Siamo in materia squisitamente politica e non è opportuno rinnovare il dibattito che sarebbe molto pericoloso per quella tranquillità che invociamo costantemente.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Come di consueto, il Governo si astiene.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Mancini perchè l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Ramezzana non sia concessa.

(È approvata).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Belloni, pei reati di cui agli articoli 194, n. 2, e 246, n. 2, del Codice penale in relazione all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di procedere in giudizio contro il deputato Belloni, pei reati di cui agli articoli 194, n. 2, e 246 n. 2, del Codice pe-

nale in relazione all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

La Commissione propone che sia negata l'autorizzazione riguardo all'imputazione di istigazione a delinquere, e che sia concessa riguardo alla imputazione di oltraggio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini Pietro.

MANCINI PIETRO. Io mi permetto di chiedere alla Camera di respingere le conclusioni della Commissione di giustizia che concede l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Belloni.

Nel pomeriggio del 1º agosto 1920, fu tenuto nel comune di Raiano, in provincia di Sulmona, un comizio in cui parlarono gli onorevoli Trozzi avvocato Mario e Belloni avvocato Ambrogio.

Quest'ultimo, secondo un commissario di pubblica sicurezza, a proposito della requisizione dei cereali, avrebbe pronunciato queste parole: « Sarebbe meglio che voi altri, anzichè consegnare i cereali alla Commissione di requisizione, ve li divideste fra voi ».

Richiamato dal commissario per queste parole, l'oratore rivolto alla folla dei comizianti avrebbe soggiunto: « gli sbirri della forza pubblica sono i sovvertitori dell'ordine pubblico e provocatori perchè ignoranti; e l'esempio l'abbiamo in questo delegato di pubblica sicurezza il quale ha cercato di interrompere il mio discorso per creare in voi panico e per provocarci ».

L'onorevole Belloni dopo lo scioglimento della XXV legislatura - rimessi gli atti al procuratore del Re per la prosecuzione della causa - fu interrogato quale imputato.

In quell'occasione ebbe a dichiarare di aver fatto dinanzi al pubblico, nel comizio, le seguenti dichiarazioni:

« Sapete perchè il Governo è costretto a requisirvi il vostro frumento? È perchè voi non siete capaci di dividerlo fraternamente. Quelli di voi che ne producono più del necessario, pur di venderlo a prezzi più alti, di quello stabilito dal Governo, lascerebbero morire dalla fame i propri vicini, a cui venisse a mancare per non possederne o averne in quantità sufficiente ».

Queste spiegazioni date dall'onorevole Belloni nel suo interrogatorio trovarono pieno accoglimento nelle dichiarazioni del Regio Commissario per il comune di Raiano, e allora la Commissione è venuta a queste conclusioni che sono stranissime e in contrasto colle premesse. La Commissione propone infatti che per la prima parte, cioè

per le parole dette rivolgendosi ai contadini « anzichè consegnare i cereali alla Commissione di requisizione, sarebbe meglio che li divideste fra voi » per le quali contro l'onorevole Belloni si era elevato procedimento per l'articolo 194 del codice penale, non si conceda l'autorizzazione a procedere; perchè l'esercizio dell'azione penale potrebbe apparire come una ingiusta limitazione dell'azione politica dell'onorevole Belloni. Per le altre parole poi e cioè: « gli sbirri della forza pubblica sono i sovvertitori dell'ordine pubblico e provocatori perchè ignoranti, e l'esempio l'abbiamo in questo delegato di pubblica sicurezza il quale ha cercato di interrompere il mio discorso per creare in voi panico e per provocarci », la Commissione propone che si conceda l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Belloni per il reato di oltraggio.

Onorevoli colleghi, io debbo far notare come vi sia una contraddizione in termini fra quello che dice la Commissione quando nega l'autorizzazione a procedere per le prime parole e quello che dice quando la vuol concedere per le seconde. I due fatti sono così uniti, così inscindibili, così armonicamente fusi che, se si concede l'autorizzazione a procedere per l'uno, bisogna concederla anche per l'altro; ma quando, invece, si è creduto che non si debba concederla per il primo, la conseguenza logica che ne viene è che non si debba concederla nemmeno per l'altro.

E, d'altra parte, questo reato di oltraggio in realtà non esiste. Basta ricordare le parole: « gli sbirri della forza pubblica sono i sovvertitori dell'ordine pubblico e provocatori perchè ignoranti, e l'esempio l'abbiamo in questo delegato di pubblica sicurezza il quale ha cercato di interrompere il mio discorso per creare in voi panico e per provocarci ».

Non vi è davvero bisogno di fare manifestazioni di scienza giuridica per dimostrare che qui il reato d'oltraggio non esiste. D'altra parte, ripeto, il fatto per cui si concederebbe l'autorizzazione a procedere è così nettamente connesso con l'altro che, se per quest'altro si è proposto di negare l'autorizzazione a procedere « affinché l'esercizio dell'azione penale non possa apparire come una ingiusta limitazione della sua azione politica », di conseguenza si deve negare l'autorizzazione a procedere per quel reato di oltraggio che in fatto non esiste. E questo dico tanto più che l'ono-

revole Belloni ha dichiarato nel suo interrogatorio che egli quelle parole non le ha affatto pronunciate e noi dobbiamo notare che nella relazione della Commissione, mentre sono riportate le parole dell'onorevole Belloni pronunciate nel suo interrogatorio, per quanto riguarda la prima parte, e cioè la violazione dell'articolo 194 Codice penale, non sono riportate invece le parole che l'onorevole Belloni pronunciò nel suo interrogatorio in rapporto all'oltraggio: queste parole sono taciute artatamente.

Per queste ragioni credo che la Camera debba respingere anche per il preteso reato di oltraggio l'autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Belloni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lollini. Ne ha facoltà.

LOLLINI *della Commissione*. Dichiaro francamente che non ero presente alla riunione della Commissione in cui si discusse questa autorizzazione a procedere; che se fossi stato presente, mi sarei vigorosamente opposto alla concessione.

Debbo poi aggiungere che la Commissione ha ormai adottato criteri di larghezza in materia di reati politici e fa sempre una specie di delibazione, negando il più delle volte, in casi come questo, l'autorizzazione a procedere. E mi sembra che tutto legittimi nel caso previsto il rigetto dell'autorizzazione a procedere. È giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Mancini, che quando la Commissione ha riconosciuto che aveva valore di ingiusta limitazione dell'attività politica dell'onorevole Belloni l'intervento dell'ufficiale di pubblica sicurezza, non si può senza contraddizione concedere l'autorizzazione a procedere per il reato di oltraggio. Se anche la risposta a questo inopportuno ed ingiusto intervento sia stata un po' vivace, certo essa era legittima in quanto non usciva da limiti di giusta ritorsione. Vi sono nel Codice penale gli articoli 192 e 199, i quali, stabiliscono che, quando il pubblico ufficiale eccede nell'esercizio delle sue funzioni i limiti delle proprie attribuzioni o comunque commette atti eccessivi, non si fa luogo a procedimento per oltraggio. Pare a me che obiettivamente non vi sia qui l'elemento dell'oltraggio; in ogni caso vi è un fatto trasmodante, o per lo meno eccessivo ed inopportuno del funzionario di pubblica sicurezza e quindi vi sono tutte le ragioni per ritenere che non si debba consentire l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bombacci.

BOMBACCI. Io faccio parte della Commissione, e ricordo che, in linea di massima, quando si incaricò il collega Suvich di preparare la relazione, la Commissione era contraria alla concessione dell'autorizzazione a procedere, mentre poi la relazione ha concluso in favore. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Gasperi.

DE GASPERI. A voler essere sereni ed obbiettivi bisogna riconoscere che è alquanto difficile discutere in queste condizioni, quando non è presente nessuno dei componenti della Commissione che hanno approvato questa relazione,

Quindi io vorrei pregare la Presidenza, di voler provvedere perchè, trattandosi questioni simili, sia presente un rappresentante della Commissione.

In questo caso non propongo già la sospensiva, ma voterò la proposta fatta dall'onorevole Mancini, per negare l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. La Commissione fa due distinte proposte: per il reato di istigazione a delinquere propone che sia negata l'autorizzazione a procedere; per il reato di oltraggio che sia invece concessa.

Metterò a partito separatamente le due proposte.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si astiene.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta della Commissione, che sia negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Belloni per il reato di istigazione a delinquere.

(*È approvata*).

Metto ora a partito, trattandosi di un emendamento sostitutivo alla seconda proposta della Commissione, la proposta dell'onorevole Mancini, che sia negata l'autorizzazione a procedere per il reato di oltraggio.

(*È approvata*).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Lopardi per contravvenzione al Regio decreto 29 aprile 1915, n. 573, e modificato dal Regio decreto 9 maggio 1920, n. 565.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Lopardi per

contravvenzione al Regio decreto 9 maggio 1920, n. 565.

La Commissione propone di concedere l'autorizzazione a procedere.

DEL BELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BELLO. Chiedo che sia negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Lopardi.

Si tratta di una semplice contravvenzione, per cui non è dimostrata la volontarietà del fatto. È una piccola cosa che non ha nessuna importanza.

PRESIDENTE. Metterò dunque a partito la proposta dell'onorevole Del Bello, di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Lopardi.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si astiene.

LOLLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOLLINI. Dichiaro che mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito la proposta dell'onorevole Del Bello.

(*Non è approvata*).

Metto a partito la proposta della Commissione, di concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Lopardi.

(*È approvata*).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1358; col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario, legge*: (*Vedi Stampato n. 225-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale al compromesso col comune di Savona, approvato con la legge 17 luglio 1910, numero 523, per la cessione di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città, è sostituito il nuovo compromesso accettato dal consiglio comunale di Savona colle deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1819, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 924-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2360, che stabilisce le norme che regolano la navigazione aerea sul territorio dello Stato e delle Colonie ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 1094-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo.

« È convertito in legge il Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1098-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 15 maggio 1919, n. 801, relativo al computo della navigazione per il

personale destinato alla aeronautica, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — È considerato a tutti gli effetti, meno che per gli assegni, come imbarcato su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che trovisi in una delle seguenti posizioni amministrative;

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);

b) destinato permanentemente quale personale di volo agli aeroscali od alle squadriglie idrovolanti ed aeroplani, aventi tutti, o parte degli apparecchi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione, allievi compresi.

Art. 2. — Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

Art. 3. — Le disposizioni dell'articolo 1 cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di trenta giorni abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazione).

Art. 4. — La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1911 nel testo del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 1205-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente.

Con la data della pubblicazione della presente legge il citato Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, è modificato come nel testo seguente:

Art. 1. — L'articolo 13 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti sono reclutati per mezzo di un unico istituto di istruzione ed educazione che prende il titolo di « Regia Accademia Navale », secondo le norme che saranno stabilite dall'ordinamento dell'Istituto.

« Gli allievi della Regia Accademia Navale devono contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi, con ferma di anni 4 all'atto della nomina ad ufficiale. Tale arruolamento potrà essere contratto dagli allievi mentre appartengono alla terza classe o classi superiori, purché essi abbiano compiuto il 17° anno di età ».

Art. 2. — L'articolo 14 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Genio navale sono normalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esami fra i laureati di ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il 25° anno di età. Al concorso sono anche ammessi i tenenti del Regio esercito delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla scuola di applicazione di Torino e non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti nel genio navale, e, ad eccezione di quelli laureati in ingegneria navale e meccanica, sono inviati a completare le loro istruzione presso la scuola superiore navale di Genova o alla sezione navale della scuola superiore politecnica di Napoli.

« Gli ufficiali del Genio navale possono essere pure eccezionalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esame tra

i licenziati del biennio universitario fisico-matematica, e fra coloro che abbiano superati tutti gli esami dei primi due corsi dei Regi politecnici, del Regio istituto superiore di Milano e della Regia scuola superiore navale di Genova.

« I prescelti nel concorso dovranno conseguire la laurea di ingegnere navale meccanico presso gli istituti superiori di Genova e di Napoli già menzionati per ottenere la nomina di tenente del Genio navale. Il Ministero riserva annualmente alcuni posti nel genio navale per gli ufficiali di nuova nomina usciti dall'Accademia navale riportando una caratteristica di esame determinata. Essi dovranno conseguire la laurea di ingegneria navale meccanica come è sopra stato già accennato ».

Art. 3. — L'articolo 15 della legge 29 giugno 1913, n. 797, resta modificato come segue:

« Gli ufficiali del Corpo sanitario sono normalmente reclutati mediante concorso per esame fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina; quando tale concorso non dia i risultati occorrenti, potranno indirsi concorsi, sempre per esami, fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito, nonchè fra i laureati in medicina e chirurgia; questi ultimi non dovranno avere superato l'età di 30 anni.

« Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti ».

Art. 4. — L'articolo 16 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo di Commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso con esame e per i gradi di tenente o sottotenente nella misura richiesta dai bisogni del servizio e secondo criteri determinati dall'interesse di questo.

« Il concorso per tenente ha luogo tra giovani laureati delle scuole superiori di commercio e di istituti equiparati o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

« I prescelti nominati sottotenenti di Commissariato seguono un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti nell'ordine di anzianità risultante dal concorso, purchè diano affidamento secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

« Il concorso per sottotenente ha luogo tra giovani licenziati dai licei, istituiti tecnici e scuole di commercio equiparate che

abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 24°. I prescelti sono nominati sottotenenti di Commissariato e come è stabilito per l'altro concorso seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un successivo tirocinio pratico a bordo onde essere riconosciuti idonei al servizio navale.

« I sottotenenti commissari così reclutati avanzano in seguito, nella misura richiesta dai bisogni del servizio secondo le norme e seguendo i criteri stabiliti dalla legge ».

Art. 5. — I candidati ai concorsi per ufficiali del genio navale, sanitario e di commissariato provenienti dagli istituti civili d'insegnamento indicati nei precedenti articoli, per venire ammessi al concorso debbono possedere le condizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina, e per ottenere la nomina ad ufficiali debbono contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi, con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 6. — Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i Corpi militari della Regia marina 6 marzo 1898, n. 59, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purchè abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianità.

Art. 7. — Le condizioni di permanenza nel grado, di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i sottotenenti di vascello e tenenti degli altri corpi militari della Regia marina quali risultano dalle tabelle della legge di avanzamento sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Il periodo minimo di permanenza nel grado per i sottotenenti di vascello e ufficiali di grado corrispondente, degli altri corpi militari della Regia marina è di anni tre, fatta eccezione per i tenenti del Corpo Reale equipaggi ai quali non è richiesta tale condizione.

Il periodo d'imbarco necessario per tale avanzamento è di 24 mesi per i sottotenenti di vascello e tenenti macchinisti, e di sei mesi per i tenenti medici e tenenti commissari.

Non è richiesto periodo d'imbarco per l'avanzamento dei tenenti del genio navale e tenenti del Corpo Reale equipaggi.

L'avanzamento a capitano ingegnere, medico e commissario ha luogo per anzianità.

L'avanzamento a capitano macchinista come è stabilito per i tenenti di vascello ha luogo per concorso. I tenenti macchinisti per ottenere l'idoneità all'avanzamento dovranno seguire un corso superiore d'istruzione presso l'Accademia navale e superare con felice esito gli esami finali.

Art. 8. — L'avanzamento a maggiore ingegnere, medico e commissario ha luogo per concorso.

Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei Corpi rispettivi, o anche di sottotenente se trattasi di ufficiali commissari, includendovi, se è il caso, quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità.

Art. 9. — L'avanzamento al grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale è subordinato alle condizioni che le norme in vigore determinano in ciascun corpo per l'avanzamento al grado di contrammiraglio e corrispondenti.

Per l'avanzamento da sotto ammiraglio, a contrammiraglio e gradi corrispondenti, unica condizione è la permanenza di un anno nel grado di sotto ammiraglio e brigadiere generale.

Art. 10. — I quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro.

La deliberazione del ministro dovrà essere emanata non oltre trenta giorni dalla data colla quale il quadro di avanzamento fu comunicato al Ministero dalle competenti Commissioni.

Il ministro ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali inseriti in quadro. Questi saranno non oltre tre mesi sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento; ove la Commissione confermi il suo giudizio favorevole, gli ufficiali devono essere promossi quando ad essi spetti e prendono nel nuovo grado l'anzianità che avrebbero conseguita se il loro avanzamento non fosse stato sospeso.

Art. 11. — Le disposizioni vigenti per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali che non sono variate dalle presenti continuano ad essere in vigore.

Le disposizioni contrarie alle presenti s'intendono abrogate.

Art. 12. — Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico:

a) la legge sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina;

b) la legge sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

Art. 13.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Gli ufficiali di anzianità superiore al 1° ottobre 1916, se capitani del genio navale, al 9 aprile 1914, se capitani medici, al 14 aprile 1915, se capitani commissari, otterranno avanzamento al grado superiore secondo le norme vigenti prima della emanazione della presente legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, segretario: legge: (V. Stampato n. 1206-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

« Gli affari attinenti ai servizi della marina mercantile libera e sovvenzionata e quelli relativi all'industria dei trasporti per via di mare i quali non presentino alcun carattere d'indole tecnico-militare e che per vigenti disposizioni di legge dovrebbero essere sottoposti al parere del

Consiglio di marina vengono devoluti alla competenza del Consiglio superiore della marina mercantile ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari per diffamazione a mezzo della stampa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari per diffamazione a mezzo della stampa.

Le conclusioni della Commissione sono per concedere la chiesta autorizzazione.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Poichè si tratta di chiedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Morgari come gerente, e non come autore dell'articolo incriminato, io domando, rifacendomi anche a deliberazioni precedenti, che la Camera respinga la proposta della Commissione e non conceda l'autorizzazione a procedere.

MARCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHI. Ci sono due relazioni fatte dallo stesso relatore nei riguardi dell'onorevole Morgari. Nella prima si tratta di un tale che è stato diffamato molto gravemente, nel mentre non si è riuscito a scoprire l'autore dell'articolo.

Io non ho nulla in contrario anche a votare contro le conclusioni del relatore, ma dico che è bene invocare una riforma della figura del gerente responsabile, e che si dovrebbe impedire che dei deputati possano essere gerenti responsabili, perchè così si limita la libertà del cittadino, che viene diffamato. (*Approvazioni*).

DUGONI. D'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Dugoni propone che non siano accettate le proposte della Commissione e non sia quindi concessa l'autorizzazione a procedere.

Nessuno della Commissione chiede la parola?

LOLLINI, della Commissione. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Dugoni, di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, per diffamazione a mezzo della stampa.

(*È approvata*).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari per il reato di ingiurie e diffamazione commesso a mezzo della stampa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, per il reato di ingiurie e diffamazione a mezzo della stampa.

La Commissione propone che sia negata la chiesta autorizzazione a procedere.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione.

(*È approvata*).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato De Martini, pel reato previsto dall'articolo 247 Codice penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato De Martini, per il reato previsto dall'articolo 247 Codice penale.

La Commissione propone che sia negata la chiesta autorizzazione a procedere.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione.

(*È approvata*).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Mingrino, pei reati previsti dagli articoli 126, 79, 120, 135 e 247 Codice penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Mingrino pei reati previsti dagli articoli 126, 79, 120, 135 e 247 Codice penale.

La Commissione propone che non si conceda la chiesta autorizzazione a procedere.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione.

(*È approvata*).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bentini, pel reato previsto dagli articoli 135 e 120 del Codice penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bentini, pel

reato previsto dagli articoli 135 e 120 del Codice penale.

La Commissione propone di non concedere la chiesta autorizzazione a procedere.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Grandi Achille, per ingiurie e diffamazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Grandi Achille per ingiurie e diffamazione.

Ea Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione a procedere.

DEL BELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BELLO. Io desidererei sapere se si tratti dello stesso fatto per cui nella precedente legislatura fu già presentata domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Grandi Achille, perchè in quell'occasione io, che fui uno dei commissari, ricordo che la Commissione concluse proponendo di non concedere la chiesta autorizzazione.

Io non ho presente la relazione; ma, evidentemente, se si tratta dello stesso fatto, ritengo, che per coerenza, anche questa volta debba essere negata l'autorizzazione a procedere.

MARCHI. Si tratta proprio dello stesso fatto...

DEL BELLO. Allora, io propongo che sia negata l'autorizzazione a procedere.

LOLLINI, *della Commissione*. Dichiaro di astenermi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito la proposta dell'onorevole Del Bello perchè sia negata la autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Grandi Achille.

(È approvata).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ambrogio, per contravvenzione all'articolo 1 della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ambrogio; per contravvenzione all'articolo 1 della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

La Commissione propone che non si conceda l'autorizzazione a procedere.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, per diffamazione a mezzo della stampa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, per diffamazione a mezzo della stampa.

La Commissione propone di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il gerente, e, come tale, contro l'onorevole Morgari.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Maffi, pel delitto previsto dagli articoli 63 e 247 Codice penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Maffi, pel delitto previsto dagli articoli 63 e 247 Codice penale.

La Commissione propone di respingere la chiesta autorizzazione a procedere.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1741, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato e dell'articolo 6 del Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, e 1° febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1741.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esonerati e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 1320-v).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura.

« Sono convertiti in legge i decreti Reali:

a) 23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini degli articoli 8, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato e dell'articolo 6 del Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1411;

b) 1º febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 13 novembre 1921, n. 1741, predetto ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i deputati Chiostrì e Capanni, per correttezza nel delitto di violenza privata e complicità corrispettiva nel delitto di omicidio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i deputati Chiostrì e Capanni, per correttezza nel delitto di violenza privata e complicità corrispettiva nel delitto di omicidio.

La Commissione fa due proposte: la prima per quanto riguarda l'autorizzazione alla cattura, e propone che la Camera neghi tale autorizzazione; la seconda per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere, e propone che venga concessa.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la prima proposta della Commissione di non concedere l'autorizzazione per la cattura.

(È approvata).

Pongo a partito la seconda proposta, che sia concessa l'autorizzazione a procedere.

(È approvata).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Panebianco, per il reato previsto dall'articolo 159, primo comma, del Codice penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Panebianco

per il reato previsto dall'articolo 159, primo comma, del Codice penale.

La Commissione propone che si conceda l'autorizzazione a procedere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FLORIAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIAN. Propongo che questa autorizzazione venga respinta perchè è evidente il carattere politico della denuncia, e quindi rimane il sospetto della persecuzione politica.

Basta leggere qualche parola della relazione, dove si dice: « Si tratta del delitto previsto dall'articolo 159, prima parte, del Codice penale per essersi il Panebianco impossessato di una lettera di certo Organo Ubaldo per propalarne il contenuto e servirsi a fini di parte ».

E poi si aggiunge: « Per vero parrebbe che il Panebianco non si sia egli impossessato della lettera, ma da altri ai fini anzidetti, l'abbia ricevuta ».

« Nè pare da escludere l'intento politico, *lato sensu* ».

Dunque lo stesso relatore che propone l'autorizzazione, è costretto a confessare che c'è un movente politico, sia pure in misura un po' larga.

Dunque mi pare vi sia ragione sufficiente di sospetto per negare l'autorizzazione. Faccio perciò proposta che venga respinta.

PRESIDENTE. Sono molto spiacente che l'onorevole Cao, relatore, il quale era presente poco fa, non assista a questa discussione.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Florian di respingere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Panebianco.

(È approvata).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Rabezzana, per il delitto previsto dall'articolo 1 della legge 19 luglio 1894, n. 315, in relazione all'articolo 247 Codice penale e 47 Regio Editto sulla stampa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Rabezzana, per il delitto previsto dall'articolo 1 della legge 19 luglio 1894, n. 315, in relazione all'articolo 247 Codice penale e 47 Regio Editto sulla stampa.

La Commissione propone di respingere l'autorizzazione a procedere.

La discussione è aperta sulla proposta della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo.

Se ne dia lettura:

CAPPELLERI, segretario, legge. (V. Stampato n. 94-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dò lettura dell'articolo unico:

« È autorizzata la conversione in legge del decreto Reale 16 ottobre 1919, n. 2062, con le modificazioni rese necessarie dalla soppressione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari ».

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917 col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917 col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, segretario, legge. (V. Stampato n. 943-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, si procede alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale si è approvata la convenzione 24 marzo 1917, stipulata col comune di Volterra, per il riscatto, in base al costo di costruzione, della ferrovia Volterra Saline-Volterra città ».

(È approvato).

Art. 2.

« Per effetto del riscatto della detta linea, a decorrere dal sedicesimo giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno abrogate le tariffe e condizioni dei trasporti, contenute nell'allegato I del capitolato annesso alla primitiva convenzione approvata con la legge 5 aprile 1908, n. 137, e da tale data saranno applicate, per i trasporti dei viaggiatori e delle merci, le tariffe e condizioni dei trasporti in vigore sulla rete di Stato, con la distanza tassabile di chilometri 17 t col cumulo delle distanze ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, segretario, legge. (V. Stampato, n. 980-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dò lettura dell'articolo unico.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, col quale fu prorogato al 18 luglio 1931 il termine stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative ».

Nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Caradonna, per contravvenzione all'articolo 485 Codice penale.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Caradonna, per contravvenzione all'articolo 485 Codice penale.

La Commissione propone che debba concedersi l'autorizzazione richiesta.

La discussione è aperta sulla proposta della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta medesima.

(È approvata).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, per ingiurie a mezzo della stampa.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari per ingiurie a mezzo della stampa.

La Commissione propone che l'autorizzazione venga respinta.

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

CAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO. A proposito di queste relazioni alcune delle quali mi sono affidate, faccio notare che avevo avvertito la segreteria che dovevo lavorare nell'ufficio di revisione e pregavo di essere avvisato quando fossero venute in discussione le relazioni che mi concernono. Ecco la ragione della mia assenza.

PRESIDENTE. La Presidenza non ne era informata.

CAO, *relatore*. Il che non è da addebitare a me.

Voci. Assolto! (*Si ride*).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Torre Edoardo per duello.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Torre Edoardo per duello.

La Commissione conclude per l'accoglimento della chiesta autorizzazione.

BUTTAFUOCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTAFUOCHI. Chiedo che sia negata l'autorizzazione a procedere, perchè si tratta di duello che ha avuto luogo in seguito a polemica di indole politica e l'onorevole Torre è stato sfidato. (*Commenti*).

MARCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Buttafuochi, pur facendo le mie riserve su quella grande buffonata che si chiama il duello. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito la proposta dell'onorevole Buttafuochi di respingere la chiesta autorizzazione a procedere.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico.

Si dia lettura del disegno di legge.

GARIBOTTI, *segretario*, legge: (*V. Stampato n. 796-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Zaccone per dare esecuzione ad un decreto di condanna per contravvenzione automobilistica.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Zaccone per dare esecuzione ad un decreto di condanna per contravvenzione automobilistica.

La Commissione propone che la chiesta autorizzazione venga rifiutata.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco e di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione e vice-direzione delle costruzioni navali.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione, sotto-direzione e vice-direzione delle costruzioni navali.

Si dia lettura del disegno di legge,

GARIBOTTI, segretario. legge: (V. Stampato n. 1033-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

«È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina

e di direzione, sottodirezione o vice-direzione delle costruzioni navali».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina.

Si dia lettura del disegno di legge,

CAPPELLERI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1035-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

GARIBOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBOTTI. Mi occupo incidentalmente di ammiragli e di generali. Ho la persuasione che questo Regio decreto sia stato ritenuto necessario provvisoriamente per il periodo della guerra, ma oggi non avrebbe più nessuna ragione di essere.

Perchè allora istituire in modo definitivo il nuovo grado per gli ufficiali superiori della Regia marina, quando da ogni parte è fatta raccomandazione vivissima per la semplificazione dell'ordinamento dell'esercito e dell'armata, e per la diminuzione delle spese militari?

Se fosse qui l'onorevole relatore De Caro, avrei chiesto spiegazioni intorno alla necessità di mantenere ancora questo nuovo grado di ufficiale generale. Siccome non vedo il relatore, faccio domanda perchè sia rinviata la discussione di questo disegno di legge.

LANZA DI SCALEA, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, ministro della guerra. Qui si tratta di uniformare i gradi fra il ruolo dell'esercito e il ruolo della marina. L'ordinamento dell'esercito, forse definitivo, sopprimerà o manterrà il grado di brigadiere generale. È questione da vedersi in sede opportuna, ma la conversione di questo

decreto deve avvenire oggi, perchè ci sarebbe difformità fra il ruolo della marina e il ruolo dell'esercito rimanendo nell'esercito in questo momento di ordinamento provvisorio il grado di brigadiere generale. Io non sono il ministro della marina e vado per supposizione, ma in base a questa pregherei la Camera di accettare per ora la conversione in legge del decreto, salvo discutere la proposta dell'onorevole Garibotti in sede di ordinamento.

Il decreto fu fatto in un momento in cui era necessità istituire questo grado.

Quindi il convertire in legge questo decreto non compromette l'esito della discussione che l'Assemblea vorrà fare in sede di ordinamento dell'esercito e della marina.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti, insiste nella sua proposta di sospensiva?

GARIBOTTI. Il Regio decreto che esaminiamo, oltre a riconoscere che in via affatto provvisoria era necessario questo pareggiamento di nuovo grado, stabilisce che il grado stesso di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale venga istituito in modo definitivo. È logico che insieme al grado vanno i graduati.

Desidererei appunto avere assicurazioni dal relatore se questa definitiva iscrizione in ruolo di un grado che prima non esisteva venga o meno a portare turbamento nella desiderata semplificazione dell'ordinamento dell'esercito.

È infatti desiderio di tutti di semplificare e non avere ulteriore estensione di ufficiali superiori nell'esercito e nella marina.

L'altro giorno l'onorevole Presutti, riferendo sullo stato di previsione del Ministero delle finanze, rilevò — ad esempio — come anche nella Regia Guardia di finanza, invece di un generale che era ritenuto sufficiente prima della guerra, si sia arrivati ad averne quattro e poi sei e raccomandò insistentemente di tornare alle entità numeriche del periodo prebellico, non solo per una necessaria semplificazione dei servizi, ma altresì per ragioni di economie indispensabili.

Siccome il relatore non è presente, insisto nella proposta di sospensiva.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Non si tratta di aumentare il numero; si tratta di funzioni, almeno per quanto riguarda l'esercito.

Per esempio, al Comando di divisione era prima un tenente generale, ora invece vi è un maggiore generale.

La determinazione poi del numero dei Comandi di brigata e delle funzioni è questione che investe l'ordinamento dell'esercito. Infatti nella relazione è scritto molto chiaramente.

All'osservazione dell'onorevole Garibotti, risponderò che quel « definitivo » del decreto-legge si riferisce all'ordinamento che sarà poi approvato dalla Camera. L'ordinamento escluderà o includerà il grado: è ciò che vedremo; ma in sede di ordinamento provvisorio esiste questo grado e sopprimerlo per la Marina, mantenendolo per l'esercito lascerebbe una difformità di ruolo, non consentanea a quella uniformità che sarebbe desiderabile in questo momento.

Non pregiudica nulla la conversione in legge e tutto rimane assorbito dalla competenza di discussione in sede di ordinamento dell'esercito.

Perciò pregherei l'onorevole Garibotti di non insistere nella sua sospensiva.

JACINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Faccio osservare all'onorevole Garibotti, che si preoccupa della ripercussione economica di questa conversione in legge, che generalmente l'istituzione di un grado di questo genere rappresenta una economia e non un aumento di spesa (*Commenti*), per la ragione evidentissima che così vengono coperti i posti che prima erano occupati da ufficiali di grado superiore.

PRESIDENTE. È stata dunque proposta dall'onorevole Garibotti la sospensiva su questo disegno di legge.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Vorrei pregare l'onorevole Garibotti di non insistere.

Si tratta di una questione formale; assicuro la Camera che essa sarà discussa in sede di ordinamento, sia per l'esercito che per la marina.

PRESIDENTE. L'onorevole Garibotti insiste?

GARIBOTTI. Consento alla richiesta, che mi ha rivolto il ministro della guerra, riservandomi di parlare nella discussione che si farà in sede di bilancio della marina e della guerra.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. A me dispiace veramente di non potere aderire alla richiesta che il ministro della guerra ha fatto all'onorevole Garibotti.

Sento il dovere di far mia la proposta di sospensiva presentata dall'onorevole Garibotti, per questa semplice ragione: il ministro della guerra dice che approvando la legge non si pregiudica il fatto del futuro ordinamento.

Sta bene, ma io chiedo perchè mai oggi dobbiamo approvare questa legge che dovrà essere discussa domani, perchè dobbiamo mettere la Camera nella situazione di dover dire domani il contrario di quello che oggi approva.

Credo che meglio ancora la questione può essere impostata così: il decreto, anche se noi oggi non votiamo la legge, ha vigore sì o no?

LANZA DI SCALEA, *ministro della guerra*. Ma io ho chiesto l'approvazione semplicemente per un rispetto al Parlamento, per una questione costituzionale, e niente altro!

LUSSU. Proprio per rispetto alla Camera, pare a me che oggi non si possa convertire in legge quel decreto sul quale potremo ritornare domani. Perciò chiedo la sospensiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva della discussione di questo disegno di legge.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi a riposo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi a riposo.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario, legge*: (Vedi Stampato n. 1045-A).

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Propongo la sospensiva della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di "sospensiva" del disegno di legge fatta dall'onorevole Dugoni.

(Non è approvata).

DUGONI. Debbo fare (un rilievo, che non è un richiamo, nè un rimprovero.

Il Presidente ha dichiarato che, la proposta di sospensiva fu respinta, perchè non ha fatto la controprova.

Faccio questa dichiarazione perchè risulti in verbale.

PRESIDENTE. I segretari hanno dichiarato che la proposta è stata respinta, e i notai della Camera sono i segretari.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura.

«È convertito in legge il Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento ai sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

DE CAPITANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Venne chiesta l'urgenza per l'approvazione della convenzione monetaria latina conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera per quanto riguarda le monete addizionali.

Siccome questa legge è di grande utilità per il nostro paese io chiederei che venisse subito discussa.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole sottosegretario al tesoro chiede l'inversione dell'ordine del giorno perchè sia subito approvata la convenzione dell'Unione monetaria latina tra Belgio, Francia, Grecia, Italia e Svizzera; per la quale era stata già concessa l'urgenza.

Non essendovi opposizioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885. (Urgenza).

PRESIDENTE. Passiamo dunque al disegno di legge: Approvazione della convenzione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAPPELLERI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1455-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dugoni.

DUGONI. Io dichiaro subito che approvo il disegno di legge, ma non capisco la definizione di Unione monetaria latina quando vi partecipano anche la Grecia e la Svizzera. (Commenti).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui dò lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 9 dicembre 1921, le ratifiche della quale vennero scambiate a Parigi il 1922 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Il seguito dell'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta mattutina.

La seduta termina alle 12.35.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI.